Spedizione in abbonamento postale

Anno 97° — Numero 131

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 28 maggio 1956 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510 Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510 Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in Roma - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 Firenze, via Cavour n. 46r - Napoli, via Chiaia n. 5 Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1956

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 marzo 1956, n. **445**.

Cambiamento della denominazione della frazione Casino Boario del comune di Darfo in quella di « Boario Terme » (Brescia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione del Consiglio comunale di Darfo (Brescia) in data 13 gennaio 1950, n. 3, con la quale è stato chiesto che l'attuale denominazione della frazione Casino Boario di quel Comune sia mutata in quella di « Boario Terme »;

Vista la deliberazione della Deputazione provinciale di Brescia in data 7 febbraio 1950, n. 3/212, con la quale è stato espresso parere favorevole in ordine al cambiamento di denominazione di cui trattasi;

Visto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Decreta:

La denominazione della frazione Casino Boario del comune di Darfo, in provincia di Brescia, è mutata in quella di « Boario Terme ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 marzo 1956

GRONCHI

TAMBRONI

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 maggio 1956
Atti del Governo, registro n. 97, foglio n. 220. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 marzo 1956, n. **446**.

Cambiamento della denominazione del comune di San Pellegrino in quella di « San Pellegrino Terme » (Bergamo).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione del Consiglio comunale di San Pellegrino (Bergamo) in data 6 dicembre 1952, n. 67, con la quale è stato chiesto che l'attuale denominazione del Comune sia mutata in quella di « San Pellegrino Terme »;

Vista la deliberazione del Consiglio provinciale di Bergamo in data 16 maggio 1953, n. 35, con la quale è stato espresso parere favorevole in ordine al cambiamento di denominazione di cui trattasi;

Visto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Decreta:

La denominazione del comune di San Pellegrino, in provincia di Bergamo, è mutata in quella di « San Pellegrino Terme ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 marzo 1956

GRONCHI

TAMBRONI

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 maggio 1956
Atti del Governo, registro n. 97, foglio n. 221. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 aprile 1956, n. 447.

Soppressione dell'Agenzia consolare in Arica (Cile) ed istituzione di un Vice consolato di 2ª categoria nella stessa località.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804;

Visto il regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 878, e successive modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale 15 marzo 1948, registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 1948, registro n. 9, foglio n. 206, concernente la rete delle Agenzie consolari e successive modificazioni;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri;

Decreta:

Art. 1.

L'Agenzia consolare in Arica (Cile) alle dipendenze del Consolato generale in Valparaiso è soppressa.

Art. 2.

E' istituito un Vice consolato di 2ª categoria in Arica (Cile), alle dipendenze del Consolato generale in Valparaiso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 aprile 1956

GRONCHI

MARTINO

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 maggio 1956
Atti del Governo, registro n. 97, foglio n. 205. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 aprile 1956, n. 448.

Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige pel trasferimento dallo Stato alla Regione di beni patrimoniali disponibili.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 58 e 95 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri per le finanze, per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

I beni disponibili dello Stato descritti nell'elenco unito al presente decreto sono trasferiti dal Patrimonio dello Stato a quello della Regione Trentino-Alto Adige nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano con tutti gli oneri e pesi inerenti, le servitù attive e passive sia apparenti sia non apparenti, dalla data della consegna di cui al successivo art. 3.

Dalla stessa data la Regione subentrerà allo Stato nel possesso di fatto e di diritto dei beni di cui al precedente comma.

Art. 2.

Su istanza del Presidente della Giunta regionale, vistata dal Commissario del Governo, il Primo presidente della Corte di appello di Trento autorizzerà con proprio decreto i competenti Uffici ad intavolare il diritto di proprietà a favore della Regione sui beni immobili oggetto del trasferimento.

Le operazioni relative all'intavolazione saranno esenti da ogni diritto.

Art. 3.

Entro un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto si procederà alla formale consegna dei beni di cui all'art. 1, mediante appositi verbali da redigersi dagli Uffici tecnici erariali di Trento e di Bolzano, rispettivamente per i beni compresi nel territorio delle due Provincie con l'intervento dei delegati delle Intendenze di finanza di Trento e di Bolzano e della Regione.

Esemplari dei verbali di cui sopra dovranno essere rimessi, sottoscritti da tutti gli intervenuti, al Ministero delle finanze Direzione generale del Demanio alla Giunta regionale, alle Intendenze di finanza di Trento e di Bolzano. Altra copia sarà trattenuta dai predetti Uffici tecnici erariali.

Successivamente le Intendenze di finanza di Trento e Bolzano provvederanno a rimettere al Presidente della Giunta regionale i documenti relativi ai beni trasferiti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 aprile 1956

GRONCHI

SEGNI — ANDREOTTI —
TAMBRONI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 maggio 1956
Atti del Governo, registro n. 97, foglio n. 210. — CARLOMAGNO

Secondo elenco dei beni immobili patrimoniali disponibili da trasferire dallo Stato alla Regione Trentino-Alto Adige in base all'art. 58 dello Statuto regionale

Numero d'ordine	Scheda	DENOMINAZIONE	Località	Dati catastali e tavolari	Superficie e numero vani
		PROVINCIA DI TRENTO			
1	130	Vano a piano terra sotto il campanile della Chiesa di San Marco	Trento, piazzetta degli Agostiniani	P. E. 654 1° piano - 1ª porzione foglio di mappa n. 8	Vani 1.
2	239	Terreno ex demaniale nei pressi del Porto di Torbole	Nago-Torbole	P. T. 883 p. f. 1007/2	mq. 201.
3	206	Ex casa del fascio di Valdagno	Valdagno	Numero mappa 16 - p. e. D 355 in P. T. 116/11 del C. C. di Valdagno	Piani 3 vani 6 ed accessori Superf. mq. 925.
		PROVINCIA DI BOLZANO			
4	24	Ex magazzino viveri località Castelliere-Bressanone	Castelliere (Bressanone)	P. T. 484/11 p. ed. 607 C. C. Bressanone	Piani 2 Vani 16.
5	74	Fondo rustico ed area da costruzione	Schmieden	P. T./203-11 p. f. 418/1 e p. ed. 359 C. C. Sesto	mq. 4282.
6	167	Ex strada militare del « Pian delle Pecore » e del « Pian Piccolo »	Stelvio	PP. FF 3216 1140/9 2501/7 2675/4 C. C. Stelvio e pp. ed. 478 e 516	mq. 23929.
7	198	Colonia Alpina . .	Dobbiaco	P. T. 276/II pp. ff. 1459/1 1460 1461 - 1790-6 4808 1786/1 1786/2 1787 1790/1 1788 1789/1 1472/1 1789/2 p. ed. 322/2 C. C. Dobbiaco	Fabbricato colonia: sotterraneo, piano rialzato, 1° 2° 3° piano Vani 252 e servizi Fabbricato custode piano interrato, piano rialzato, 1° piano (sottotetto) vani 10 e servizi Superficie del terreno annesso Ha. 9, 47 are e 19 mq.
8	211	Ex Caserma Piceno	Villabassa	P. T 136/II p. f. 162/3 p. ed. 90 C. C. Villabassa	Il fabbricato è stato completamente distrutto dalle offese belliche. L'area di risulta misura, comprese le p. f. mq. 3797.
9	236	Ex casa del fascio di Montagna	Montagna	P. T 403/II p. ed. 255 C. C. Montagna	Piani 2 Vani 8.
10	173	Ex casa del fascio .	Malles	P. T 868/II p. ed. 259 C. C. Malles	Piani 3 compreso il seminterrato Vani: 9 oltre i servizi.

Visto, *il Ministro per le finanze*
ANDREOTTI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 marzo 1956, n. 449.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia del Cuore Immacolato di Maria, nel comune di Iglesias (Cagliari).

N. 449. Decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Iglesias in data 9 maggio 1955, integrato con altro decreto di pari data e con dichiarazione del 31 ottobre 1955, relativo alla erezione della parrocchia del Cuore Immacolato di Maria, nel comune di Iglesias (Cagliari).

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *maggio* 1956
Atti del Governo, registro n. 97, *foglio n.* 180. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 marzo 1956, n. 450.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di San Timoteo Martire, nel comune di Termoli (Campobasso).

N. 450. Decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Termoli in data 1° gennaio 1954, integrato con postilla senza data e con dichiarazione del 1° giugno 1955, relativo all'erezione della parrocchia di San Timoteo Martire, nel comune di Termoli (Campobasso).

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *maggio* 1956
Atti del Governo, registro n. 97, *foglio n.* 181. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 aprile 1956, n. 451.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia Regina della Pace, vulgo « Madonna della Pace », in località Calle del comune di Tricarico (Matera).

N. 451. Decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Tricarico in data 15 agosto 1955, integrato con quattro dichiarazioni, due del 20 agosto 1955 e le altre due rispettivamente del 20 settembre e del 28 novembre 1955, relativo alla erezione della parrocchia Regina della Pace, vulgo « Madonna della Pace », in località Calle del comune di Tricarico (Matera).

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *maggio* 1956
Atti del Governo, registro n. 97, *foglio n.* 193. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 aprile 1956, n. 452.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale della Concezione Immacolata, in frazione Marina del comune di Nicotera (Catanzaro).

N. 452. Decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale della Concezione Immacolata, in frazione Marina del comune di Nicotera (Catanzaro).

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *maggio* 1956
Atti del Governo, registro n. 97, *foglio n.* 195. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 gennaio 1956.

Classificazione tra le provinciali di diciassette strade in provincia di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione in data 21 ottobre 1953, n. 1, con la quale il Consiglio provinciale di Napoli ha chiesto la classificazione tra le provinciali delle strade:

1) dalla provinciale San Francesco-Patria, presso Masseria Capece, all'innesto della strada di bonifica Ripuaria;

2) della strada Santa Maria a Cubito, in località Tre Ponti, al confine con la provincia di Caserta, verso Parete;

3) dalla strada Alfredo De Luca alla provinciale Ischia-Casamicciola, dalla suddetta provinciale fino all'estremità del porto di Casamicciola e dalla strada Alfredo De Luca fino allo scalo marittimo d'Ischia Ponte;

4) da Marano di Napoli a Pianura;

5) da Massalubrense a Sant'Agata;

6) dalla strada Ottaviano-Pagliarone a località Prischi, denominata Furchi, e da località Prischi a San Gennarello, sulla provinciale San Giuseppe Vesuviano, denominata Prisco di Prisco;

7) da Palma Campania a Carbonara di Nola con diramazione fino al confine con la provincia di Avellino verso Domicella;

8) dallo scalo Marittimo di Procida, per Sant'Antonio Abate, a località Chiaiolella;

9) da Santa Maria di Quarto alla strada Campana;

10) da Sant'Antonio Abate sulla provinciale Castellammare-Nocera al confine con la provincia di Salerno, verso Scafati;

11) dalla provinciale Pianillo, primo tratto, alla provinciale Passanti, secondo tratto;

12) circonvallazione di Saviano dal tronco Nola-Saviano della provinciale Nola-Castellammare al tronco Saviano-Castellammare della suddetta provinciale;

13) da Satriano al ponte sul Sarno al confine con la provincia di Salerno;

14) dalla statale n. 145 alla provinciale Schito:

15) dalla provinciale Comiziano-Cancello in località Epitaffio a Tufino;

16) da Tufino al passaggio a livello della ferrovia Napoli-Nola-Baiano, al confine dei due comuni di Tufino e Roccarainola;

17) da Forio presso la località del Soccorso, a località Cetaro, da costruirsi,

Ritenuto che contro la deliberazione suddetta, regolarmente pubblicata a termini dell'art. 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, non sono stati prodotti reclami od opposizioni;

Visto il voto favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici, espresso nell'adunanza del 4 ottobre 1955, n. 1959,

Considerato che le strade cui trattasi hanno i prescritti requisiti per essere classificate fra le provinciali;

Visti gli articoli 13 e 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, sui lavori pubblici;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

Le strade sottoindicate:

1) dalla provinciale San Francesco-Patria, presso Masseria Capece, all'innesto della strada di bonifica Ripuaria;

2) dalla strada Santa Maria a Cubito, in località Tre Ponti, al confine con la provincia di Caserta, verso Parete;

3) dalla strada Alfredo De Luca alla provinciale Ischia-Casamicciola, dalla suddetta provinciale fino all'estremità del porto di Casamicciola e dalla strada Alfredo De Luca fino allo scalo marittimo d'Ischia Ponte;

4) da Marano di Napoli a Pianura;

5) da Massalubrense a Sant'Agata;

6) dalla strada Ottaviano-Pagliarone a località Prischi, denominata Furchi, e da località Prischi a San Gennariello sulla provinciale San Giuseppe Vesuviano, denominata Prisco di Prisco;

7) da Palma Campania a Carbonara di Nola con diramazione fino al confine con la provincia di Avellino verso Domicella;

8) dallo scalo marittimo di Procida, per Sant'Antonio Abate, a località Chiaiolella;

9) da Santa Maria di Quarto alla strada Campana;

10) da Sant'Antonio Abate sulla provinciale Castellammare-Nocera al confine con la provincia di Salerno, verso Scafati;

11) dalla provinciale Pianillo, primo tratto, alla provinciale Passanti, secondo tratto;

12) circonvallazione di Saviano dal tronco Nola-Saviano della provinciale Nola-Castellammare al tronco Saviano-Castellammare della suddetta provinciale;

13) da Striano al ponte sul Sarno al confine con la provincia di Salerno;

14) dalla statale n. 145 alla provinciale Schito;

15) dalla provinciale Comiziano-Cancello, in località Epitaffio a Tufino;

16) da Tufino al passaggio a livello della ferrovia Napoli-Nola-Baiano, al confine dei due comuni di Tufino a Roccarainola;

17) da Forio, presso la località del Soccorso, a località Cetaro, da costruirsi, in provincia di Napoli, sono classificate provinciali ed incluse nell'elenco delle strade della Provincia medesima.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 gennaio 1956

GRONCHI

ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *aprile* 1956
Registro n. 14 *Lavori pubblici, foglio n.* 76

(2279)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 marzo 1956.

Nomina del presidente dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto il decreto luogotenenziale 19 ottobre 1919, n. 2060, istitutivo dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese, modificato e convertito nella legge 23 settembre 1920, n. 1365;

Visto l'art. 1-*bis* della legge 7 luglio 1951, n. 579, che apporta, fra l'altro, modifiche alla composizione del Consiglio di amministrazione dell'Ente predetto;

Visto il decreto Presidenziale 4 novembre 1953, registrato alla Corte dei conti il 2 gennaio 1954, registro n. 1, foglio n. 5, con il quale il dott. Isidoro Alvisi venne nominato presidente dell'Ente suddetto per la durata di quattro anni, a decorrere dal 29 ottobre 1953;

Ritenuto che, essendo il 6 gennaio 1956 deceduto il dott. Alvisi, occorre procedere alla nomina del nuovo presidente dell'Ente medesimo;

Visto il regio decreto 9 aprile 1931, n. 334;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

L'avv. Giuseppe Mininni è nominato presidente dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese, per la durata di quattro anni, a decorrere dal 16 marzo 1956.

Dato a Roma, addì 20 marzo 1956

GRONCHI

SEGNI — ROMITA — MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *maggio* 1956
Registro n. 19, *foglio n.* 209

(2435)

DECRETO MINISTERIALE 24 settembre 1955.

Ricostituzione della Commissione centrale per le cooperative.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 18 e 20 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificati dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, con i quali si provvede alla istituzione, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, della Commissione centrale per le cooperative e se ne determinano i compiti;

Visto l'art. 3 della legge 8 maggio 1949, n. 285, con il quale è stata modificata la composizione della Commissione centrale per le cooperative;

Visto il proprio decreto 7 luglio 1952, in virtù del quale è stata ricostituita la Commissione predetta;

Considerato che per la scadenza del termine di durata, si rende necessario provvedere alla ricostituzione della Commissione stessa;

Viste le designazioni fatte dai Ministeri e dagli enti interessati in base ai numeri 1, 2, 3 e 4 dell'art. 18 e all'art. 20 citati;

Decreta:

Art. 1.

Sono nominati membri della Commissione centrale per le cooperative, ai sensi del terzo comma dell'art. 18 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, i signori:

1) Benaglia avv. Alberto, direttore generale della Cooperazione e, in sua vece, Cetto avv. Aleardo, ispettore generale presso la Direzione stessa;

2) Santoro dott Nicola, membro effettivo; Pasqualucci dott. Luigi, membro supplente, in rappresentanza del Ministero dell'interno;

3) Lintas dott Francesco, membro effettivo; Panusa dott. Giorgio, membro supplente, in rappresentanza del Ministero delle finanze;

4) Gentile dott. Luigi, membro effettivo; Matteini dott. Ettore, membro supplente, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

5) Montarsolo dott. Mario, membro effettivo; Spanò dott. Guido, membro supplente, in rappresentanza del Ministero dei lavori pubblici;

6) Bamonte dott. Antonio, membro effettivo; Binelli dott. Sergio, membro supplente, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e foreste;

7) Mocci dott. Antonino, membro effettivo; De Luca dott. Alfonso, membro supplente, in rappresentanza del Ministero dei trasporti;

8) Brugnola dott. Umberto, membro effettivo; De Maio dott. Pasquale, membro supplente, in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio;

9) Bazzuoli dott. Giovanni, membro effettivo; De Muro dott. Francesco, membro supplente, in rappresentanza del Ministero della marina mercantile;

10) Nicoletti dott. Domenico, membro effettivo; Balsamo dott. Ferdinando, membro supplente, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

11) Lattari dott. Francesco, membro effettivo; D'Amato dott. Nicola, membro supplente, in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Servizi per l'assistenza ai combattenti, reduci e partigiani;

12) De Pascale dott. Michele, membro effettivo; Ricciardi dott. Bonaventura, membro supplente, in rappresentanza dell'Alto Commissariato per l'alimentazione;

13) Menghi sen. avv. Vincenzo, Viglione avv. Riccardo, Malfettani dott. Livio, Stendardo avv. Teodorico, Bertoli rag. Alessandro, Cerreti on. Giulio, Basevi avv. Alberto, Grazia on. Verenin, Di Giovanni sen. Edoardo, Gaeta avv. Oscar, membri effettivi; Bruno avv. Federico, D'Angelo avv. Antonino, Labadessa prof. Rosario, Mondini dott. Ermanno, Avezzù avv. Ardiccio, Bardi Orazio, Marchini dott. Sergio, Tolino avv. Giuseppe, Ricciuti avv. Federico, Farina rag. Libero, membri supplenti, in rappresentanza del Movimento cooperativo;

14) Grava sen. avv. Carlo, membro effettivo; Buonanno ing. Riccardo, membro supplente, esperti.

Art. 2.

Per l'assolvimento dei compiti ad essa demandati ai sensi dell'art. 20, comma terzo del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, la Commissione centrale per le cooperative è integrata con i seguenti esperti: Fantini prof. Oddone, professore ordinario dell'Università di Roma; Angiolillo dott. Alberto, consigliere di Stato; Lorizio dottor Giuseppe Ulrico, consigliere della Corte di cassazione.

Art. 3.

La segreteria della Commissione centrale per le cooperative, del relativo Comitato esecutivo e della Commissione per lo studio della riforma organica e del coordinamento delle leggi sulla cooperazione è così costituita:

Agrò dott. Gaetano, direttore della segreteria; Sani dott. Giulio, Nuzzo dott. Vittorio e Bochicchio dott. Vincenzo, componenti.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 settembre 1955

Il Ministro: VIGORELLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *maggio* 1956
Registro n. 10 *Lavoro e previdenza, foglio n.* 293. — BAGNOLI

(2436)

DECRETO MINISTERIALE 12 aprile 1956.

Determinazione, ai fini degli assegni familiari, del valore delle prestazioni in natura al personale dipendente dalle aziende commerciali e alberghiere della provincia di Torino.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del versamento dei contributi per gli assegni familiari, il valore delle prestazioni in natura per la provincia di Torino, è determinato come segue:

a) per il personale dipendente dalle aziende commerciali in genere:
L. 10.500 mensili per il vitto;
L. 1.500 mensili per l'alloggio;

b) per il personale dipendente da ristoranti ed esercizi similari, alberghi, pensioni, locande ed istituti privati di cura:
L. 6.800 mensili per il vitto;
L. 400 mensili per l'alloggio.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 aprile 1956

p. *Il Ministro*: SEDATI

(2307)

DECRETO MINISTERIALE 2 maggio 1956.

Messa in liquidazione coatta amministrativa della Cooperativa di lavoro « La Superba », con sede in Genova, e nomina del liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il verbale di revisione ordinaria eseguita alla Cooperativa di lavoro « La Superba » di Genova, in data 2 dicembre 1955, dal quale si rileva che le attività sociali non sono sufficienti per il pagamento dei debiti;

Udito, in via d'urgenza il Comitato costituito in seno alla Commissione centrale per le cooperative, ai sensi dell'art 19, lettera *B*) del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577;

Ritenuta la necessità di sottoporre la Cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La Cooperativa di lavoro « La Superba », con sede in Genova, costituita con atto 26 gennaio 1956 del notaio Cesare Ghigliotti, è messa in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del Codice civile e 197 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Il dott. Antonio Rossi è nominato commissario liquidatore della Cooperativa stessa, con gli obblighi e le responsabilità di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 maggio 1956

Il Ministro: VIGORELLI

(2437)

DECRETO MINISTERIALE 3 maggio 1956.

Determinazione del salario medio convenzionale giornaliero per i dipendenti dei Consorzi di bonifica addetti alla sorveglianza ed all'esercizio delle opere e degli impianti consorziali (guardiani ed acquaioli) nonchè ai lavori di ordinaria amministrazione (diserbo, espurgo, ecc.) dei canali e delle opere consorziali.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 40 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, che dà facoltà al Ministero di stabilire le tabelle di salari medi convenzionali agli effetti dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro;

Vista la Convenzione stipulata in data 30 settembre 1955 tra l'Associazione nazionale delle bonifiche, delle irrigazioni e dei miglioramenti fondiari e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Tenuto conto dell'accordo raggiunto il 4 aprile 1956 tra i rappresentanti delle organizzazioni sindacali e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro per la determinazione del salario medio giornaliero da valere per i dipendenti dei Consorzi di bonifica addetti alla sorveglianza ed all'esercizio delle opere e degli impianti consorziali (guardiani ed acquaioli) nonchè ai lavori di ordinaria manutenzione (diserbo, espurgo, ecc.) dei canali e delle opere consorziali;

Decreta:

Articolo unico.

Il salario medio convenzionale giornaliero per i dipendenti dei Consorzi di bonifica addetti alla sorveglianza ed all'esercizio delle opere e degli impianti consorziali (guardiani ed acquaioli) nonchè ai lavori di ordinaria manutenzione (diserbo, espurgo, ecc.) dei canali e delle opere consorziali, è fissato nelle seguenti misure:

A) *Italia settentrionale*:
capi operai: L. 1.250 giornaliere;
operai: L. 1.150 giornaliere.

B) *Italia centrale*:
capi operai: L. 1.100 giornaliere;
operai: L. 1.000 giornaliere.

C) *Italia meridionale e Isole*:
capi operai: L. 900;
operai: L. 800.

In esecuzione dell'art. 39 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, il salario da assumere come base per la liquidazione delle indennità di inabilità temporanea è uguale a trecento trecentosessantesimi del salario medio convenzionale ed il salario annuo da assumere come base per la liquidazione delle rendite per inabilità permanente e delle rendite ai superstiti si valuta uguale a trecento volte il predetto salario convenzionale, ferma restando la disposizione del terzo comma del suddetto art. 39, e successive modificazioni.

Roma, addì 3 maggio 1956

p. *Il Ministro*: SEDATI

(2245)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare la donazione di una somma e ad acquistare un immobile sito in Santa Maria Nuova (Ancona).

Con decreto commissariale n. 370.24005.3/5.60643 in data 12 aprile 1956, si è provveduto a revocare il decreto commissariale n. 370.24005.3/5.60643 in data 24 novembre 1955 e ad autorizzare l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia:

1) ad accettare dal comune di Santa Maria Nuova la donazione di L. 1.500.000;

2) ad acquistare, al prezzo di L. 7.000.000, utilizzando la somma predetta

a) un'area sita nel comune di Santa Maria Nuova in frazione Collina distinta al catasto sez. C.F.i, mappale 332/*b*, della superficie di mq. 308, col reddito dominicale di L. 18,48 e agrario di L. 6,78, e il piano seminterrato composto di quattro vani ed il primo piano di vani sette del fabbricato in costruzione su detto mappale, con esclusione del secondo piano e del piano attico del fabbricato medesimo, che rimangono di proprietà dei venditori;

b) una porzione di fabbricato sito in Santa Maria Nuova frazione Collina, composto di un vano al primo piano avente accesso dal fabbricato di cui al punto *a*), che insiste sulla area distinta a catasto alla sezione C.F.i, con il mappale 332/*C*, la cui area rimane di proprietà dei venditori.

Gli immobili sopradescritti saranno utilizzati per la istituenda Casa della Madre e del Bambino.

(2387)

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare la donazione di un immobile sito in Sorrento (Napoli).

Con decreto commissariale n. 370.24005.51/8.60891 in data 12 aprile 1956, si è provveduto a revocare il decreto commissariale n. 370.24005.51/8.64464 in data 14 gennaio 1956, e ad autorizzare l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare la donazione, disposta dal comune di Sorrento, di L. 3.987.865, da utilizzarsi per l'acquisto di un'area edificatoria della superficie di mq. 1140 circa sita in Sorrento, indicata nel catasto rustico comunale alla partita 218, foglio n. 2, particella n. 154, la quale dovrà essere destinata alla costruzione di una Casa della Madre e del Bambino.

(2388)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 12 aprile 1956 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur a S. E. il Qadi Muhammad Ali Az-Zuhairi, Console generale del Regno Yemenita a Mogadiscio.

(2390)

In data 7 aprile 1956 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Sergio Moreno Catalan, Console del Cile a Milano.

(2394)

In data 7 aprile 1956 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. dott. Ludwig Beye, Console della Repubblica Federale di Germania a Mogadiscio.

(2395)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica del 16 febbraio 1956, registrato alla Corte dei conti il 7 aprile 1956, registro n. 65 bilancio Trasporti, foglio n. 9, su conforme parere del Consiglio di Stato, è stato respinto, perchè giuridicamente infondato, il ricorso straordinario al Capo dello Stato prodotto in data 11 dicembre 1954 dalla ditta Alfonso Vitolo avverso il provvedimento ministeriale 31 maggio 1954, n. 25136, col quale si autorizzava il trasferimento della concessione dell'autolinea Cancello Arnone-Brezza-Capua dall'impresa Mezzullo Angelo alla Società S.A.C.S.A.

(2378)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

249° Elenco dei decreti Ministeriali di concessione mineraria emanati in virtù del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 e del decreto Presidenziale 28 giugno 1955, n. 620.

Decreto Ministeriale 26 marzo 1956, registrato alla Corte dei conti il 13 aprile 1956, registro n. 3 Industria e commercio, foglio n. 321, con il quale la concessione perpetua di marna da cemento denominata « Bosco », sita in territorio del comune di Casale Monferrato, provincia di Alessandria, è trasferita ed intestata alla Società per azioni Fabbrica cementi e calci Gabba & Miglietta, con sede in Casale Monferrato.

Decreto 26 marzo 1956 dell'ingegnere capo del Distretto minerario di Milano, registrato alla Corte dei conti di Milano il 9 aprile 1956, registro n. 1, foglio n. 239, con il quale alla Società esercizio Cave feldspati, con sede in Milano, è concessa la facoltà di coltivare il giacimento di feldspato in località « Vesina Valle Streccione » dei comuni di Tremenico e Pagnona, in provincia di Como, per la durata di anni venti, a decorrere dalla data del decreto stesso.

Decreto 23 gennaio 1956, dell'ingegnere capo del Distretto minerario di Padova, registrato alla Corte dei conti di Padova il 26 aprile 1956, registro n. 1, foglio n. 1, con il quale ai signori Dal Lago Antonio, Gioria Achille, Eugenio e Gaudenzio, rappresentati dal primo, domiciliato a Maglio di Sopra, provincia di Vicenza, è accordata la concessione di coltivare il giacimento di caolino e terra da sbianca nella località denominata « Santa Caterina » nel comune di Tretto, provincia di Vicenza, per la durata di anni quindici a decorrere dalla data del decreto stesso.

Decreto 30 aprile 1956, dell'ingegnere capo del Distretto minerario di Milano, registrato alla Corte dei conti di Milano il 7 maggio 1956, registro n. 1, foglio n. 348, con il quale alla Società a responsabilità limitata Fornace laterizi Biandronno, con sede in Busto Arsizio, è accordata, per la durata di anni tre, a decorrere dalla data del decreto stesso, la concessione di coltivare il giacimento di argilla, denominato « Biandronno », contenuto nei mappali 1891, 1890, 559 del foglio V della mappa di Biandronno, provincia di Varese.

(2404)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « storia della filosofia » presso la Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Pisa

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Pisa è vacante la cattedra di « storia della filosofia » cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(2477)

Diffida per smarrimento di certificato di abilitazione provvisoria

Il dott. Ottavio Spanu fu Giacomo, nato a Oschiri (Sassari) l'11 gennaio 1917, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di veterinario rilasciatogli dalla Università di Sassari in data 11 giugno 1947, a seguito degli esami conclusivi del relativo corso di laurea da lui sostenuti nell'anno accademico 1941-42.

Se ne dà notizia ai sensi del combinato disposto degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Sassari.

(2401)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 120

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 26 maggio 1956

1 dollaro USA	624,865
1 dollaro Can.	630,75
1 Fr. Sv. lib.	145,78
1 Kr. Dan.	90,47
1 Kr. Norv.	87,75
1 Kr. Sv.	120,922
1 Fol.	164,465
1 Fr. bel.	12,586
100 Fr. Fr.	178,46
1 Fr. Sv. acc.	143,23
1 Lst.	1755,562
1 Marco ger.	149,825

Cambi di compensazione valevoli ai sensi degli accordi esistenti

Egitto Lit. 1794,55 per una lira egiziana

MINISTERO DEL TESORO

Avviso di rettifica

Nel decreto Ministeriale del 7 marzo 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 marzo 1956, n. 72, alla seconda ed alla terza riga della parte dispositiva leggasi: « nel territorio di Ranchio, frazione del comune di Sarsina e in quello del comune di San Mauro Pascoli », anzichè « nel territorio dei comuni di Ranchio e San Mauro Pascoli ».

(2375)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Svincolo ed espropriazione senza indennizzo di terreni costituenti il « terzo residuo »

Ente Maremma tosco-laziale

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 16 marzo 1956, registrato alla Corte dei conti in data 5 maggio 1956 (registro n. 12 Agricoltura, foglio n. 32), è stato disposto, nei confronti della ditta CINCIARI Gigliola di Francesco:

a) la rimozione del vincolo di indisponibilità sui terreni costituenti il « terzo residuo » iscritto in forza del decreto Presidenziale 27 dicembre 1952, n. 3937, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 17 del 22 gennaio 1953 (supplemento ordinario n. 2);

b) il trasferimento senza indennizzo, a favore dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale dei predetti terreni (Ha. 21.39.65) ai sensi del penultimo comma dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

(2424)

Svincolo di terreni costituenti il terzo residuo

Ente Maremma tosco laziale

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 16 marzo 1956, registrato alla Corte dei conti in data 2 maggio 1956 (registro n. 11 Agricoltura, foglio n. 220), è stato disposto, nei confronti della ditta BISERNI Giovanni Battista fu Giacomo:

a) la rimozione — a seguito di constatato adempimento degli obblighi di trasformazione — del vincolo di indisponibilità sui terreni costituenti il « terzo residuo » iscritto in forza del decreto Presidenziale 18 dicembre 1952, n. 3623, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 15 del 20 gennaio 1953 (supplemento ordinario n. 1);

b) il trasferimento a favore dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale della quota dei predetti terreni ad esso spettanti (Ha. 2.39.84);

c) la determinazione in L. 76.110 — arrotondate ai sensi di legge a L. 75.000 — dell'indennità da corrispondersi in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, per i terreni trasferiti all'Ente sopramenzionato. I titoli predetti vengono depositati presso la Banca Nazionale del Lavoro sede di Roma, e saranno svincolati dal tribunale competente ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224;

d) il rimborso, da parte dell'Ente predetto, delle spese relative alle opere di trasformazione eseguite sulla quota dei terreni trasferiti all'Ente medesimo.

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 16 marzo 1956, registrato alla Corte dei conti in data 2 maggio 1956 (registro n. 11 Agricoltura, foglio n. 221), è stato disposto, nei confronti della ditta GUELFI Angelina fu Guelfo, maritata SOCINI:

a) la rimozione — a seguito di constatato adempimento degli obblighi di trasformazione — del vincolo di indisponibilità sui terreni costituenti il « terzo residuo » iscritto in forza del decreto Presidenziale 27 dicembre 1952, n. 3818, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 16 del 21 gennaio 1953 (supplemento ordinario n. 3);

b) il trasferimento a favore dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale della quota dei predetti terreni ad esso spettanti (ettari 3.84.64);

c) la determinazione in L. 578.502 — arrotondate ai sensi di legge a L. 575.000 — dell'indennità da corrispondersi in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, per i terreni trasferiti all'Ente sopramenzionato. I titoli predetti vengono depositati presso la Banca Nazionale del Lavoro sede di Roma, e saranno svincolati dal tribunale competente ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224;

d) il rimborso, da parte dell'Ente predetto, delle spese relative alle opere di trasformazione eseguite sulla quota dei terreni trasferiti all'Ente medesimo.

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 16 marzo 1956, registrato alla Corte dei conti in data 4 maggio 1956 (registro n. 11 Agricoltura, foglio n. 399), è stato disposto, nei confronti della ditta PASQUETTI Rita fu Luigi:

a) la rimozione — a seguito di constatato adempimento degli obblighi di trasformazione — del vincolo di indisponibilità sui terreni costituenti il « terzo residuo » iscritto in forza del decreto Presidenziale 27 dicembre 1952, n. 3830, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 16 del 21 gennaio 1953 (supplemento ordinario n. 3);

b) il trasferimento a favore dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale della quota dei predetti terreni ad esso spettanti (Ha. 2.32.27);

c) la determinazione in L. 203.238 — arrotondate ai sensi di legge a L. 200.000 — dell'indennità da corrispondersi in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, per i terreni trasferiti all'Ente sopramenzionato. I titoli predetti vengono depositati presso la Banca Nazionale del Lavoro sede di Roma, e saranno svincolati dal tribunale competente ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224;

d) il rimborso, da parte dell'Ente predetto, delle spese relative alle opere di trasformazione eseguite sulla quota dei terreni trasferiti all'Ente medesimo.

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 16 marzo 1956, registrato alla Corte dei conti in data 4 maggio 1956 (registro n. 11 Agricoltura, foglio n. 398), è stato disposto, nei confronti della ditta SACCHETTI Giovanni Battista fu Giulio:

a) la rimozione — a seguito di constatato adempimento degli obblighi di trasformazione — del vincolo di indisponibilità sui terreni costituenti il « terzo residuo » iscritto in forza dei decreti Presidenziali 28 dicembre 1952, numeri 4386 e 4387, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 19 del 24 gennaio 1953 (supplemento ordinario n. 9);

b) il trasferimento a favore dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale della quota dei predetti terreni ad esso spettanti (Ha. 7.12.84);

c) la determinazione in L. 642.023 — arrotondate ai sensi di legge a L. 640.000 — dell'indennità da corrispondersi in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, per i terreni trasferiti all'Ente sopramenzionato. I titoli predetti vengono depositati presso la Banca Nazionale del Lavoro sede di Roma, e saranno svincolati dal tribunale competente ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224;

d) il rimborso, da parte dell'Ente predetto, delle spese relative alle opere di trasformazione eseguite sulla quota dei terreni trasferiti all'Ente medesimo.

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 16 marzo 1956, registrato alla Corte dei conti in data 4 maggio 1956 (registro n. 11 Agricoltura, foglio n. 397), è stato disposto, nei confronti della ditta TERROSI VAGNOLI Luigi di Giovanni Battista:

a) la rimozione — a seguito di constatato adempimento degli obblighi di trasformazione — del vincolo di indisponibilità sui terreni costituenti il « terzo residuo » iscritto in forza del decreto Presidenziale 27 dicembre 1952, n. 3909, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 17 del 22 gennaio 1953 (supplemento ordinario n. 1);

b) il trasferimento a favore dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale della quota dei predetti terreni ad esso spettanti (Ha. 2.86.82);

c) la determinazione in L. 198.515,64 — arrotondato ai sensi di legge a L. 195.000, dell'indennità da corrispondersi in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, per i terreni trasferiti all'Ente sopramenzionato. I titoli predetti vengono depositati presso la Banca Nazionale del Lavoro sede di Roma, e saranno svincolati dal tribunale competente ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224;

d) il rimborso, da parte dell'Ente predetto, delle spese relative alle opere di trasformazione eseguite sulla quota dei terreni trasferiti all'Ente medesimo.

(2425)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Determinazione delle indennità dovute per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

AVVISI

Ente Puglia e Lucania

Con decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1956, registrato alla Corte dei conti in data 2 maggio 1956 (registro n. 11 Agricoltura, foglio n. 240), è stata determinata in L. 1.415.612 (lire unmilionequattrocentoquindicimilaseicentododici) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Torremaggiore (provincia di Foggia) della superficie di ettari 12.66.20, espropriati nei confronti della ditta CURATO Teresa fu Francesco Paolo in PETRILLI e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria, in forza del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 785, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 210 del 13 settembre 1951 (supplemento ordinario).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 1.415.000 (lire unmilionequattrocentoquindicimila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli sede di Napoli, e saranno svincolati dal tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1956, registrato alla Corte dei conti in data 2 maggio 1956 (registro n. 11 Agricoltura, foglio n. 241, è stata determinata in L. 4.903.176 (lire quattromilioninovecentotremilacentosettantasei) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Ascoli Satriano (provincia di Foggia) della superficie di ettari 68.76.17, espropriati nei confronti della ditta D'AMATI Domenico fu Francesco e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria, in forza del decreto Presidenziale 18 dicembre 1952, n. 3374, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 14 del 19 gennaio 1953 (supplemento ordinario n. 1).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 4.900.000 (lire quattromilioninovecentomila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli sede di Bari, e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1956, registrato alla Corte dei conti in data 4 maggio 1956 (registro n. 11 Agricoltura, foglio n. 393), è stata determinata in L 8.057.293 (lire ottomilionicinquantasettemiladuecentonovantatre) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Melfi (provincia di Potenza) della superficie di ettari 163.62.01, espropriati nei confronti della ditta LAVIANO Michelangelo fu Diodato e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria, in forza del decreto Presidenziale 29 novembre 1952, n. 2611, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 7 del 10 gennaio 1953 (supplemento ordinario n. 1).

A seguito dell'ordinanza prevista dall'art. 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dall'art. 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224 ed emessa sulla base del presente avviso, una quota della predetta indennità verrà corrisposta in contanti e la differenza in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Con decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1956, registrato alla Corte dei conti in data 4 maggio 1956 (registro n. 11 Agricoltura, foglio n. 394), è stata determinata in L. 8.862.531 (lire ottomilioniottocentosessantaduemilacinquecentotrentuno) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Ortanova (provincia di Foggia) della superficie di ettari 41.12.85, espropriati nei confronti della ditta LAVIANO Michelangelo fu Diodato e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria, in forza del decreto Presidenziale 29 novembre 1952, n. 2612, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 7 del 10 gennaio 1953 (supplemento ordinario n. 1).

A seguito dell'ordinanza prevista dall'art. 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dall'art. 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224, ed emessa sulla base del presente avviso, una quota della predetta indennità verrà corrisposta in contanti e la differenza in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

(2428)

Con decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1956, registrato alla Corte dei conti in data 2 maggio 1956, registro n. 11 Agricoltura, foglio n. 237, è stata determinata in lire 21.018.778 (lire ventunmilionidiciottomilasettecentosettantotto), l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Cerignola (provincia di Foggia) della superficie di ettari 233.25.54, espropriati nei confronti della ditta CASILLO Salvatore fu Francesco e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria, in forza del decreto Presidenziale 18 dicembre 1952, n. 3356, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 14 del 19 gennaio 1953 (supplemento n. 1).

A seguito dell'ordinanza prevista dall'art. 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dall'art. 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224 ed emessa sulla base del presente avviso, una quota della predetta indennità verrà corrisposta in contanti e la differenza in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Con decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1956, registrato alla Corte dei conti in data 2 maggio 1956, registro n. 11 Agricoltura, foglio n. 238, è stata determinata in lire 7.583.010 (lire settemilionicinquecentottantatremiladieci) la indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Ascoli Satriano (provincia di Foggia) della superficie di ettari 165.32.23, espropriati nei confronti della ditta MARTINELLI Vincenzo fu Vincenzo e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria, in forza del decreto Presidenziale 2 aprile 1952, n. 250, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 93 del 19 aprile 1952 (supplemento n. 1).

A seguito dell'ordinanza prevista dall'art. 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dall'art. 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224 ed emessa sulla base del presente avviso, una quota della predetta indennità verrà corrisposta in contanti e la differenza in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

(2427)

Ente Maremma tosco-laziale

Con decreto del Presidente della Repubblica 21 marzo 1956, registrato alla Corte dei conti in data 4 maggio 1956, registro n. 11 Agricoltura, foglio n. 396, è stata determinata in lire 18.196.060 (lire diciottomilionicentonovantaseimilasessanta) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Orbetello (provincia di Grosseto) della superficie di ettari 253.68.00, espropriati nei confronti della ditta MAGRINI Mario di Luigi e trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale in forza del decreto Presidenziale 28 dicembre 1952, n. 3821, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 16 del 21 gennaio 1953 (supplemento ordinario n. 3).

A seguito dell'ordinanza prevista dall'art. 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dall'art. 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224 ed emessa sulla base del presente avviso, una quota della predetta indennità verrà corrisposta in contanti e la differenza in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Con decreto del Presidente della Repubblica 21 marzo 1956, registrato alla Corte dei conti in data 4 maggio 1956, registro n. 11 Agricoltura, foglio n. 395, è stata determinata in lire 1.654.709 (lire unmilioneseicentocinquantaquattromilasettecentonove) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Castiglione della Pescaia (provincia di Grosseto) della superficie di ettari 17.11.65, espropriati nei confronti della ditta PERAGALLO Giovanni di Cornelio e trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale, in forza del decreto Presidenziale 29 novembre 1952, n. 2715, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 7 del 10 gennaio 1953 (supplemento ordinario n. 6).

A seguito dell'ordinanza prevista dall'art. 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dall'art. 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224 ed emessa sulla base del presente avviso, una quota della predetta indennità verrà corrisposta in contanti e la differenza in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

(2429)

Ente Delta Padano

Con decreto del Presidente della Repubblica 21 marzo 1956, registrato alla Corte dei conti in data 4 maggio 1956, registro n. 11 Agricoltura, foglio n. 392, è stata determinata in lire 159.746,40 (lire centocinquantanovemilasettecentoquarantasei e cent. 40) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Jolanda di Savoia (provincia di Ferrara) della superficie di ettari 2.93.20, espropriati nei confronti della ditta SOCIETA' ANONIMA CIVILE IMMOBILIARE « OLTREBELLA », con sede in Milano e trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, in forza del decreto Presidenziale 18 dicembre 1952, n. 3205, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 13 del 17 gennaio 1953 (supplemento ordinario n. 2).

A seguito dell'ordinanza prevista dall'art. 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dall'art. 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224 ed emessa sulla base del presente avviso, una quota della predetta indennità verrà corrisposta in contanti e la differenza in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

(2430)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso del personale dipendente dalla Società per azioni Ferrovie funivie tramvie automobili, con sede a Pinerolo.

Con decreto in data 27 marzo 1956 del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per i trasporti, è stato approvato, ai sensi del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148 e della legge 1° agosto 1941, n. 1063, lo statuto della Cassa di soccorso del personale dipendente dalla Società per azioni Ferrovie funivie tramvie automobili, con sede a Pinerolo, addetto alla tramvia Pinerolo-Perosa Argentina.

(2400)

Proroga dei poteri conferiti al commissario della Società cooperativa di consumo « Spacci alimentari San Siro », con sede in Milano.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 2 maggio 1956, i poteri conferiti all'avv. dott. Enzo Baccani, commissario della Cooperativa di consumo « Spacci alimentari San Siro », con sede in Milano, sono stati prorogati fino al 31 agosto 1956.

(2440)

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Annullamento di decorazioni al valor militare

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto Presidenziale 29 luglio 1949 (registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 1949, registro n. 14 Marina militare, foglio n. 232) per la parte relativa alla sanzione del conferimento a favore del sergente nocchiere Galli Antonio di Antonio, classe 1919, matricola 39710/Cagliari, della

MEDAGLIA DI BRONZO AL VALOR MILITARE « sul campo »
(Mar Tirreno, 18 aprile 1943)

effettuato dal Capo di Stato Maggiore della Marina, con determinazione 30 giugno 1943:

Considerato che con decreto del Capo provvisorio dello Stato in data 15 novembre 1946 (registrato alla Corte dei conti il 3 gennaio 1947, registro n. 1 Marina, foglio n. 91) è stata già conferita, per lo stesso fatto d'armi, a favore del sottufficiale sopranominato altra

MEDAGLIA DI BRONZO AL VALOR MILITARE
(Mar Tirreno, 18 aprile 1943)

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la difesa.

Decreta:

Art. 1.

E' annullato, per la parte riguardante il sergente nocchiere Galli Antonio di Antonio, classe 1919, matricola 39710 Cagliari, il decreto Presidenziale 29 luglio 1949 (registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 1949, registro n. 14 Marina militare, foglio n. 232), citato nella premessa del presente decreto, relativo al sanzionamento della medaglia di bronzo al valor militare « sul campo » conferita con determinazione 30 giugno 1943, dal Capo di Stato Maggiore della Marina.

Art. 2.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 15 novembre 1955

GRONCHI

TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 dicembre 1955
Registro n. 48 *Difesa-Marina, foglio n.* 227. — BONATTI

(2200)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Attribuzione della gestione della Cassa comunale di credito agrario di Lustra Cilento (Salerno) alla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli.

IL DIRETTORE GENERALE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardante l'ordinamento del credito agrario;

Visti l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del citato regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;

Visti il regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, modificato con decreto Presidenziale 19 aprile 1948, n. 482;

Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Lustra Cilento (Salerno) non possa utilmente funzionare;

Dispone:

La gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Lustra Cilento (Salerno) è affidata alla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli, che dovrà prendere in consegna, redigendo apposito verbale, le attività e gli atti dell'ente anzidetto.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 maggio 1956

Il direttore generale FORMENTINI

(2442)

Attribuzione della gestione della Cassa comunale di credito agrario di Controne (Salerno) alla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli.

IL DIRETTORE GENERALE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Visti l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del citato regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 47 del testo unico sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto-legge 26 agosto 1937, n. 1706, e modificato con legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;

Visti il regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, modificato con decreto Presidenziale 19 aprile 1948, n. 482;

Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Controne (Salerno) non possa utilmente funzionare;

Dispone:

La gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Controne (Salerno), è affidata alla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli, che dovrà prendere in consegna, redigendo apposito verbale, le attività e gli atti dell'ente anzidetto.

La predetta Sezione dovrà provvedere ad assegnare alla Cassa rurale ed artigiana di Controne i tre quarti del patrimonio del ripetuto ente a titolo di anticipazione senza interessi, da rimborsarsi in trenta anni, ai sensi dell'art. 47 del testo unico sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 17 maggio 1956

Il direttore generale: FORMENTINI

(2403)

CONCORSI ED ESAMI

PREFETTURA DI BOLOGNA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Bologna al 30 novembre 1952.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

Visto il decreto prefettizio n. 312/84304-San, del 31 dicembre 1952, con il quale è stato indetto pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Bologna al 30 novembre 1952;
Ritenuto di dover provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso stesso;
Vista la designazione effettuata dall'Ordine dei medici chirurghi;
Viste le terne proposte dai Comuni interessati ai sensi dell'art. 13 del regolamento del Presidente della Repubblica n. 854 del 10 giugno 1955;
Visto l'art. 12 del regolamento del Presidente della Repubblica n. 854 del 10 giugno 1955 sul decentramento dei servizi dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica ed in virtù della potestà ivi conferita;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta, vacanti nella provincia di Bologna al 30 novembre 1952, è così costituita:

Presidente:
Marchegiano dott. Silvio, vice prefetto.

Componenti:
Marenzi dott. Cesare, medico provinciale;
Orsini prof. Attilio, docente in ostetricia e ginecologia;
Macciotta dott. Massimo, docente in ostetricia e ginecologia;
Martelli Carolina, ostetrica condotta.

Le funzioni di segretario della Commissione saranno espletate dal dott. Sebastiano Burgio, 1° segretario di prefettura.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura.

Bologna, addì 4 maggio 1956

Il prefetto: GAIPA

(2331)

PREFETTURA DI SIENA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Siena al 30 novembre 1954.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SIENA

Visto il decreto prefettizio 30 dicembre 1954, n. 40195, con il quale è indetto un pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia al 30 novembre 1954;
Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, che sostituisce l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 17 luglio 1934, n. 1265;
Visto l'art. 44 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, modificato dall'art. 13 del sopracitato decreto del Presidente della Repubblica n. 854;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1954 è costituita come appresso:

Presidente:
Pirelli dott. Mario, vice prefetto.

Componenti:
Vezzoso prof. Bartolomeo, medico provinciale;
Marcolongo prof. Ferdinando, docente in clinica medica presso l'Università di Siena;
Tosatti prof. Egidio, docente in clinica chirurgica presso l'Università di Siena;
Barni dott. Benedetto, medico condotto.

Segretario:
Santolicandro dott. Mario, segretario di prefettura.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, ed avrà sede in Siena.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, e per otto giorni consecutivi all'albo della Prefettura.

Siena, addì 3 maggio 1956

Il prefetto: FERRO

(2333)

PREFETTURA DI RIETI

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Rieti al 30 novembre 1954.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI RIETI

Visto il proprio decreto n. 11388 in data 20 maggio 1955, con cui venne bandito un concorso a quattro posti di ostetrica condotta vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1954;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 854 in data 10 giugno 1955;
Viste le proposte degli Ordini professionali e dei Comuni interessati;

Decreta:

La Commissione giudicatrice per il pubblico concorso per titoli ed esami a quattro posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Rieti al 30 novembre 1954 e di cui al bando in premessa è così costituita:

Presidente:
De Cecco dott. Alfredo, vice prefetto.

Componenti:
De Sena dott. Michelangelo, medico provinciale;
Consoli prof. dott. Donato, libero docente;
Frasca dott. Giorgio, specialista in ostetricia e ginecologia;
Signorina Paganotti Ebe, ostetrica condotta designata dal Collegio delle ostetriche.

Segretario:
Gomez Y Paloma dott. Alvaro, consigliere di prefettura ff.

La Commissione inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà sede in Rieti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Rieti e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura.

Rieti, addì 3 maggio 1956

Il prefetto: MAURO

(2336)

PREFETTURA DI TARANTO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Taranto al 30 novembre 1954.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TARANTO

Visto il decreto n. 10658 del 2 aprile 1955, col quale veniva bandito pubblico concorso per titoli ed esami a due posti di ostetrica condotta vacanti in Provincia alla data del 30 novembre 1954, e precisamente nei comuni di Manduria e San Giorgio Jonico;

Considerata la necessità di provvedere alla costituzione della Commissione giudicatrice;

Viste le designazioni pervenute dall'Ordine dei medici chirurghi della Provincia e da parte dei Comuni interessati;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 44 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visti gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Decreta:

La Commissione giudicatrice per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia è costituita come appresso:

Presidente:

Blasi dott. Alfredo, vice prefetto.

Componenti:

Tedeschi dott. Vincenzo, medico provinciale;

Larini dott. prof. Ottavio, docente in ostetricia e ginecologia;

Favoino dott. Alberto, libero professionista, specialista in ostetricia e ginecologia;

Vitàli Gabriella, osterica condotta.

Segretario:

Vairo dott. Giovanni, vice segretario di prefettura.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Taranto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio di questa Prefettura e dei Comuni interessati.

Taranto, addì 12 maggio 1956

Il prefetto: D'AIUTO

(2451)

PREFETTURA DI ANCONA

Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso al posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Jesi.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ANCONA

Visto il proprio decreto in data 25 luglio 1955, n. 24575, con il quale è indetto pubblico concorso al posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Jesi;

Visto il decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica in data 23 settembre 1955, n. 330/140498, con il quale si provvede alla nomina della Commissione giudicatrice ed alla designazione della città di Ancona quale sede del concorso di cui trattasi;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla sostituzione del presidente della predetta Commissione destinato ad altra sede a seguito della sua nomina a prefetto, nonchè alla modifica, per motivi tecnici della sede di esami;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, nonchè il regolamento di cui al decreto legislativo 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il vice prefetto dott. Raimondo Turco è nominato presidente della Commissione giudicatrice per il conferimento del posto di ufficiale sanitario del comune di Jesi.

La Commissione inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Bologna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo di questa Prefettura.

Ancona, addì 12 maggio 1956

Il prefetto: CAPPELLINI

(2382)

PREFETTURA DI GENOVA

Graduatoria generale del concorso a due posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Genova

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GENOVA

Visto il bando di concorso a due posti di veterinario condotto presso il comune di Genova di cui al decreto prefettizio n. 25930 in data 1° aprile 1955, e successiva modifica in data 22 aprile 1955;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione giudicatrice del concorso medesimo e riportata nel verbale del 10 marzo 1956;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento sui concorsi a posti di sanitari dei Comuni e delle Province approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria degli idonei al concorso di cui alle premesse formata dalla Commissione giudicatrice del concorso stesso e contenuta nel verbale in data 10 marzo 1956:

1. Fucigna dott. Salvatore	punti	56,936	su 100
2. Costa dott. Luciano	»	53,956	»
3. Giuliani dott. Eugenio	»	53,399	»
4. Madriz dott. Ugo	»	53,300	»
5. Sonzini dott. Angelo	»	52,727	»
6. Bruzzo dott. Mario	»	52,403	»
7. Col dott. Giovanni	»	52,197	»
8. Spinelli dott. Giampiero	»	52,142	»
9. Putamorsi dott. Renato	»	51,796	»
10. Banchini dott. Giuseppe	»	51,117	»
11. Ruatti dott. Adelio	»	50,591	»
12. Bianchi dott. Giamberto	»	49,976	»
13. Cianci dott. Alfredo, invalido di guerra	»	49,940	»
14. Chiarini dott. Francesco	»	49,923	»
15. Carletti dott. Giuseppe	»	49,888	»
16. Gatti dott. Mario	»	49,796	»
17. Carrea dott. Mattia, invalido di guerra	»	49,735	»
18. Di Francesco dott. Rocco, invalido di guerra	»	49,702	»
19. Rampichini dott. Luigi	»	49,605	»
20. Rodizza dott. Doriano	»	48,875	»
21. Coccoli dott. Gino	»	48.778	»
22. Valzorio dott. Ferdinando	»	48.678	»
23. Boragine dott. Ugo	»	47,941	»
24. Falsoni dott. Sergio	»	47,903	»
25. Montanelli dott Walter	»	47,805	»
26. Sobrero dott. Luigi	»	47,618	»
27. Ruffini dott. Giuseppe	»	47,416	»
28. Ottino dott. Sergio	»	47,038	»
29. Poli dott. Candido, invalido di guerra	»	46,937	»
30. Pini dott. Elio	»	46,362	»
31. Bergui dott. Ugo	»	45,665	»
32. Mori dott. Antonio	»	45,462	»
33. Chiavazza dott. Ambrogio	»	45,000	»
34. Parrini dott. Elio	»	44,500	»
35. Ramella dott. G. B.	»	44,397	»
36. Croci dott. Ernesto	»	43,825	»
37. Romagnoli dott. Felice	»	43,458	»
38. Bellone dott. Francesco	»	42,875	»
39. Zambello dott. Benito	»	42,000	»
40. Brocardo dott. Oreste	»	41,010	»
41. Guarnieri dott. Piero	»	40,871	»
42. Crini dott. Nello	»	40,726	»
43. Biserna dott. Carlo	»	40,272	»
44. Bella dott. Franco	»	39,961	»

Il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e pubblicato nel Foglio annunzi legali della Provincia, nonchè per otto giorni consecutivi agli albi pretori di questa Prefettura e del comune di Genova.

Genova, addì 20 aprile 1956

Il prefetto: VICARI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GENOVA

Visto il decreto n. 25401 in data 20 aprile 1956 col quale è stata approvata la graduatoria definitiva dei concorrenti idonei a due posti di veterinario condotto presso il comune di Genova di cui al bando n. 25930 in data 10 aprile 1955;

Vista la nota n. 2641 in data 10 aprile 1956 del comune di Genova con la quale si dà atto dell'attuale situazione del personale nel ruolo dei veterinari condotti;

Rilevato, sulla scorta dei dati numerici comunicati dall'Amministrazione comunale predetta, che uno dei posti messi a concorso è riservato, a concorrente idoneo, in possesso della qualifica di invalido di guerra, a termini dell'art. 9 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e del regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, numero 1176;

Preso atto dell'ordine di graduatoria dei concorrenti ed accertato, sulla scorta dei documenti esibiti dagli interessati, che quattro di essi, e precisamente i signori:

dott. Cianci Alfredo; dott. Carrea Mattia; dott. Di Francesco Rocco; dott. Poli Candido, graduati rispettivamente al 13°, 17, 18° e 29° posto della graduatoria di merito, sono in possesso della qualifica di invalido di guerra;

Accertato che i concorrenti idonei dott. Cianci Alfredo e dott. Carrea Mattia graduati rispettivamente al 13° e 17° posto ed in possesso della qualifica di invalido di guerra, sono già titolari di posti di veterinario condotto per nomina conseguita ed accettata a seguito di pubblico concorso, mentre il concorrente, invalido di guerra dott. Di Francesco Rocco non ricopre alcun posto di veterinario condotto di ruolo, come risulta da dichiarazione autentica resa dall'interessato e dagli accertamenti d'ufficio;

Ritenuto che il diritto alla precedenza assoluta a favore degli aspiranti a posti di sanitario condotto, invalidi di guerra, opera per coloro che instano per l'assunzione per la prima volta e non anche per coloro che già esercitano funzioni analoghe in altra località e che del concorso intendono avvalersi unicamente per ottenere un trasferimento di sede;

Che tale indirizzo, conforme a quello già seguito dal supremo consesso amministrativo sotto l'impero del decreto-legge 21 agosto 1921, n. 1312 e del relativo regolamento, deve ritenersi tuttora attuale e valido, anche in relazione alla nuova legge 3 giugno 1950, n. 375, nonchè all'art. 43 del regolamento 18 giugno 1952, n. 1176, tale ultima norma limitandosi a chiarire che non basta una qualsiasi occupazione per escludere il diritto dell'invalido alla precedenza assoluta nelle assunzioni agli ultimi posti di ruolo degli enti pubblici territoriali, riconoscendo così, indirettamente che lo stato di disoccupazione costituisce invece una « condicio sine qua non » per l'assunzione obbligatoria da parte dei privati datori di lavoro e degli altri Enti pubblici;

Che la norma di cui all'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 1176 sopracitato non conferisce, nella specie, il diritto di precedenza assoluta ai concorrenti idonei ed invalidi di guerra ogni qualvolta taluni di essi siano già titolari di posti di veterinario condotto, per nomina conseguita per pubblico concorso, trattandosi ovviamente di posti della stessa natura di quelli a cui si aspira;

Viste le leggi 21 agosto 1921, n. 1312 e 3 giugno 1950, n. 375, nonchè il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176;

Visto il regolamento sui concorsi a posti di sanitario addetto ai Comuni ed alle Provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I concorrenti sottoelencati sono dichiarati vincitori del concorso di cui alle premesse per le sedi a fianco di ognuno indicato:

1) Fucigna dott. Salvatore: sede di Genova (zona levante);
2) Di Francesco dott. Rocco, invalido di guerra: Genova (zona ponente).

Il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e pubblicato nel Foglio annunzi legali della Provincia nonchè agli albi pretori di questa Prefettura e del comune di Genova.

Genova, addì 6 maggio 1956

Il prefetto: VICARI

(2330)

PREFETTURA DI NUORO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Nuoro

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NUORO

Visto il proprio decreto n. 4570 Div. 3ª san. del 27 febbraio 1956, con il quale è stata assegnata la sede ai vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 dicembre 1954; pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 68 del 22 marzo 1956, e nel « Bollettino della Regione autonoma della Sardegna » Annunzi legali - n. 17 del 20 marzo 1956;

Considerato che il dott. Antonio Zara, quale invalido di guerra ha diritto in forza dell'art. 9, secondo comma della legge 3 giugno 1950, n. 375, all'assegnazione della prima condotta medica di Orune da lui richiesta in ordine di preferenza, mentre, per errore materiale, la stessa condotta con il decreto prefettizio di cui sopra fu assegnata al dott. Mario Mele;

Considerato d'altra parte che il dott. Mele Mario in data 16 aprile 1956, ha rinunciato a tutte le sedi che potessero venirgli assegnate in relazione alla sua posizione in graduatoria; e che pertanto non è necessario modificare l'assegnazione delle altre sedi;

Attesochè occorre, pertanto, modificare l'assegnazione delle sedi fatta con il predetto decreto prefettizio unicamente per quanto riflette la prima condotta medica del comune di Orune ed a conferma del decreto prefettizio di pari numero in data 4 maggio 1956;

Con i poteri di legge;

Decreta:

L'assegnazione delle sedi di cui al decreto prefettizio numero 4570 Div. 3ª san. del 27 febbraio 1956 è modificata con l'assegnazione della condotta medica del comune di Orune al dott. Antonio Zara.

Nuoro, addì 15 maggio 1956

Il prefetto: DE LORENZO

(2453)

PREFETTURA DI MESSINA

Graduatoria dei vincitori del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Messina

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MESSINA

Visto il decreto n. 29501 Div. san. del 14 aprile 1954, col quale è stato bandito il concorso per i posti di ufficiale sanitario nei comuni di Taormina, di Patti e Santo Stefano Camastra;

Visto il proprio decreto pari numero e data, relativo alla approvazione della graduatoria degli idonei;

Visto l'ordine di preferenza espresso dai concorrenti;

Visto l'art. 24 del regolamento dei concorsi approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 37 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Sono dichiarati vincitori e nominati, in via di esperimento, ufficiale sanitario, del Comune a fianco di ciascun nominativo indicato, i seguenti sanitari:

Buzzanca dott. Ernesto, ufficiale sanitario del comune di Patti;

Gerbino dott. Rocco, ufficiale sanitario del comune di Santo Stefano Camastra;

Ragno dott. Benito, ufficiale sanitario del comune di Taormina.

I prefati sanitari devono assumere servizio presso i rispettivi Comuni entro il termine perentorio del 15 maggio 1956, nei modi e termini di legge.

I sindaci dei comuni di Patti, Santo Stefano Camastra e di Taormina sono incaricati, per la parte a ciascuno di competenza, della pubblicazione, della notifica ed esecuzione del presente decreto.

Messina, addì 2 maggio 1956

Il prefetto: RUSSO

(2449)

REGIONE TRENTINO - ALTO ADIGE

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Trento al 30 novembre 1955.

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto il proprio decreto 13 marzo 1956, n. 4420/IIIa, con il quale venne indetto pubblico concorso per i posti di sanitari condotti vacanti nei comuni della provincia di Trento al 30 novembre 1955;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, che sostituisce l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Viste le terne dei medici condotti proposte dai Comuni interessati a termini dell'art. 13 del precitato decreto del Presidente della Repubblica, modificativo dell'art. 44, lettera *c*) del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, nonchè la terna di professionisti proposta con nota del 18 aprile 1956 dall'Ordine dei medici della provincia di Trento, a sensi dell'art. 44, lettera *b*) del sopradetto regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 76, n. 3 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nei Comuni della provincia di Trento al 30 novembre 1955 è costituita come appresso:

Presidente:

Meneguzzer comm. dott. Cornelio, vice prefetto vicario.

Componenti:

Lovino dott. Mario, medico provinciale;

Pezcoller prof. dott. Alessio, primario chirurgo dell'Ospedale civile Santa Chiara di Trento, designato dall'Ordine dei medici della provincia di Trento;

Volpe prof. dott. Francesco, primario medico dell'Ospedale civile Santa Chiara di Trento, di nomina del Commissario del Governo;

Piacenza dott. Enrico, medico condotto di Tione, su designazione dei Comuni interessati.

Segretario:

Maniscalco dott. Renzo, segretario di prefettura.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sue sede in Trento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nel « Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige » e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Commissariato del Governo.

Trento, addì, 11 maggio 1956

Il Commissario del Governo: SANDRELLI

(2334)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Trento al 30 novembre 1955.

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto il proprio decreto 4420-III in data 13 marzo 1956, con il quale venne indetto pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nei Comuni della provincia di Trento al 30 novembre 1955;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, che sostituisce l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Viste le terne di ostetriche condotte proposte dai Comuni interessati, a termini dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, modificativo dell'articolo 50, lettera *c*), del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, nonchè la terna di professionisti proposta con nota 6 aprile 1956 dall'Ordine dei medici della provincia di Trento, a sensi dell'art. 50, lettera *b*), del precitato regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 76, n. 3 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Trento al 30 novembre 1955 è costituita come appresso:

Presidente:

Meneguzzer dott. Cornelio, vice prefetto vicario.

Componenti:

Lovino dott. Mario, medico provinciale;

Marchesoni dott. Mario, aiuto ostetrico ginecologo ff. primario ostetrico presso l'Ospedale civile « Santa Chiara » in Trento, designato dall'Ordine dei medici della provincia di Trento;

Reich dott. prof. Mario, primario incaricato della 2ª divisione chirurgica presso l'Ospedale civile « Santa Chiara » in Trento, specializzato in ostetricia e ginecologia. Di nomina del Commissario del Governo.

Signora Micheloni Cesarina in Tomasi, ostetrica condotta di Mattarello.

Segretario:

Paladino dott. Dante, segretario di prefettura.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori almeno un mese dopo la data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Trento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel « Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige » e, per otto giorni consecutivi, nell'albo di questo Commissariato del Governo.

Trento, addì 12 maggio 1956

Il Commissario del Governo: SANDRELLI

(2335)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.